Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 luglio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . Pag. 5526

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1977, n. **406**.
Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. Pag. 5526

LEGGE 20 luglio 1977, n. **407**.
Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . Pag. 5527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977, n. **408**.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli. Pag. 5528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **409**.
Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico . . . Pag. 5528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1977, n. **410**.
Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 41, primo comma, della legge di contabilità generale dello Stato . . . . Pag. 5532

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1977.
Competenze degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali in materia di collocamento a riposo Pag. 5532

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.
Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio . . . Pag. 5533

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo . . . Pag. 5533

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antergyl » della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4970/R). Pag. 5534

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.
Aumento delle quote d'imbarco dei marittimi a carico degli armatori per alcuni uffici di collocamento della gente di mare . . . . Pag. 5534

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.
Modificazione al decreto ministeriale 14 novembre 1976 relativo alla iscrizione di ventinove varietà di specie agrarie iscritte nei registri delle varietà . . . . . Pag. 5535

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.
Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Istituto farmaco biochimico Vermont, in Quero . Pag. 5535

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1977.
Sostituzione di un membro della commissione per il collocamento di Cuneo . . . . Pag. 5535

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1977.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli . . . . . Pag. 5535

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1977.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina . . Pag. 5536

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.
Conferma di classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine . . . . Pag. 5536

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria molitoria operanti in provincia di Napoli. Pag. 5536

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975 . . . Pag. 5537
Entrata in vigore dell'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (B.I.D.) adottato a Washington l'8 aprile 1959 . . . . Pag. 5537

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 5537

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di controlli automatici II (elettronici) presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma Pag. 5537

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Manfredonia . . . . Pag. 5537

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « M.A.C. - Magazzino acquisti collettivi », in Cascine Vica Rivoli. Pag. 5537
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei lavoratori di Secondigliano. Pag. 5537
Sostituzione del commissario liquidatore del « Consorzio emiliano fra cooperative di produzione e lavoro Co.Emi.La. », in Parma, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 5537

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5538

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina . . . . . Pag. 5538

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorsi a borse di studio . . Pag. 5539

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a dieci posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato, con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » . . . . Pag. 5539

Ministero del tesoro: Diario della prova scritta del concorso, per esami, a venti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . . . Pag. 5539

Ministero della sanità:
Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica . . . . Pag. 5539
Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive . . . . Pag. 5539

Ospedale civile di Asola: Concorso ad un posto di assistente ostetrico . . . . Pag. 5540

Ospedale civile « S. Giuseppe » di Urbania: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . Pag. 5540

Ospedale di Chiari e Rovato: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 5540

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorso ad un posto di primario di pediatria addetto alla divisione prematuri seconda . . . . Pag. 5540

Ospedale di Macerata: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del reparto di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 5540

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 17 giugno 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Zeev E. Shek, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore d'Israele a Roma.

(7818)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1977, n. **406**.

Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 20 luglio 1977, n. **407.**

Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica, presenta al Parlamento:

1) nel mese di luglio, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;

2) nel mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.

Nello stesso mese di settembre, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, la quale, in una apposita sezione, conterrà una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonchè informazioni sulla parte discrezionale di spesa, sul fabbisogno di cassa del tesoro e sul finanziamento di tale fabbisogno.

Le relazioni programmatiche di settore previste da specifiche leggi saranno presentate dai Ministri interessati di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in allegato alla relazione di cui al comma precedente ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, articolata secondo i criteri della classificazione economica, nonchè della gestione di tesoreria relativa all'anno in corso. Con la stessa relazione il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una stima della previsione di cassa per l'intero settore pubblico (inteso come l'insieme della pubblica amministrazione, delle aziende autonome, degli enti ospedalieri, delle aziende municipalizzate; degli enti portuali e dell'Ente nazionale per l'energia elettrica), con riferimento agli indirizzi di politica economica generale e nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e del credito totale interno per l'anno in corso.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, della gestione di tesoreria e dell'intero settore pubblico, come sopra definito, relativa all'intero anno. Nella prima relazione trimestrale sono contenuti specifici elementi di informazione sulla consistenza dei residui passivi, sulla loro struttura per età e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è così modificato:

« Ciascuno stato di previsione è illustrato da note preliminari ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

« I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono però riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ».

Il secondo comma del medesimo articolo 36 è sostituito con il seguente:

« I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto od in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio ai sensi del successivo articolo 40-*bis* ».

E' soppresso il terzo comma dello stesso articolo 36.

Art. 5.

Il punto 1 del secondo comma dell'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

« 1) per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 36, primo comma, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto; ».

Art. 6.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente articolo 40-*bis*:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dall'articolo 36.

A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo — per le finalità per le quali furono autorizzate — le somme

di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso ».

Art. 7.

Fatte salve le disposizioni legislative che ad esso facciano riferimento, il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è così modificato:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonchè per integrare la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 40-*bis* della presente legge ».

Art. 8.

La facoltà accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilità generale dello Stato viene in ogni caso a cessare con il termine del 31 dicembre 1977.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977, n. **408**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale alla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli venne assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 31 marzo 1977, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di chimica organica, considerato l'elevato numero di studenti (700);

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli per il raddoppiamento della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di chimica organica della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1977
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. **409**.

Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Titolo I

DELL'ACCERTAMENTO DELLA MORTE

Art. 1.

Gli enti ospedalieri, gli ospedali militari, gli istituti universitari, gli istituti a carattere scientifico e le case di cura private, autorizzati al prelievo ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, devono disporre del collegio medico preposto all'accertamento della morte, composto dai sanitari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dipendenti o all'uopo incaricati.

La direzione sanitaria degli enti, degli istituti e delle case di cura private, cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei sanitari in possesso dei requisiti per far parte del collegio medico, trasmettendo contestualmente copia al medico provinciale e al procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini del controllo di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge.

Art. 2.

Il collegio medico previsto dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 è composto da:

1) un medico chirurgo designato dalla direzione sanitaria;

2) un esperto in cardiologia scelto dalla stessa direzione fra i sanitari muniti di specializzazione in cardiologia ovvero fra i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione o servizio di cardiologia;

3) un esperto in elettroencefalografia scelto dalla stessa direzione fra i sanitari muniti della specializzazione in neurologia ovvero fra i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione o servizio di neurologia.

Del collegio medico previsto dall'art. 5 della legge predetta possono essere chiamati a far parte i seguenti sanitari:

a) in qualità di medico legale i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti agli istituti o servizi di medicina legale o, in loro sostituzione, i sanitari muniti della relativa specializzazione dipendenti dai predetti enti e istituti;

b) in qualità di anestesista-rianimatore i sanitari anestesisti di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione o servizio di anestesia e rianimazione muniti della relativa specializzazione;

c) in qualità di neurologo i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione, servizio o istituto di neurologia, con esperienza documentabile in elettroencefalografia di almeno tre anni.

Art. 3.

Il responsabile della divisione o del servizio di rianimazione, neurologia, neurochirurgia, cardio-angio-chirurgia, traumatologia e pronto soccorso degli enti indicati nel presente decreto, in presenza di soggetti in coma profondo per lesioni cerebrali primitive, è tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni indicate ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 4, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644 ed in caso di sussistenza delle stesse è tenuto ad informare la direzione sanitaria ai fini dell'accertamento della morte da parte del collegio medico e degli adempimenti di cui al successivo titolo III.

Il collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, accertato l'inizio della coesistenza delle condizioni indicate nell'articolo 4 della legge predetta, dispone gli accertamenti successivi avvalendosi anche del personale appartenente alle divisioni o servizi indicati al primo comma, ed alla fine del periodo di osservazione prescritto esprime ad unanimità il giudizio sul momento della morte.

Art. 4.

La trasmissione della copia dei verbali previsti dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è di competenza della direzione sanitaria degli enti indicati al terzo comma dello stesso articolo.

Art. 5.

Il personale di diagnosi, cura ed assistenza, necessario all'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente decreto, è tenuto a prestare la sua attività nell'ente o istituto anche oltre il normale orario di servizio ai sensi degli articoli 19, ultimo comma, e 23 del decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 130.

Titolo II

DELLE AUTORIZZAZIONI AL PRELIEVO E AL TRAPIANTO

Art. 6.

La domanda per ottenere l'autorizzazione al prelievo, da parte degli enti ospedalieri, degli ospedali militari, degli istituti universitari, degli istituti a carattere scientifico previsti dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, deve contenere:

a) l'indicazione delle parti, degli organi o gruppi di organi che si intende prelevare;

b) la descrizione dei locali attrezzati per il prelievo in condizioni asettiche e le modalità di conservazione in condizioni idonee delle parti e degli organi prelevati;

c) la descrizione, con la relativa documentazione, degli ambienti, strumenti e personale del laboratorio o servizio per la ricerca dei caratteri immunogenetici del donatore, del quale si dispone in via diretta o mediante convenzione con analoghi laboratori o servizi di istituti universitari o enti ospedalieri;

d) l'elenco dei sanitari cui verrà affidata l'esecuzione diretta del prelievo e la documentazione relativa alla loro specifica competenza nel campo chirurgico; tali sanitari possono essere sia dipendenti dell'ente o casa di cura, sia comunque da essi incaricati, se necessario, previa convenzione con l'ente o casa di cura di appartenenza.

Art. 7.

La domanda per ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero, da parte degli enti ospedalieri e degli istituti universitari previsti dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, deve contenere:

a) l'indicazione delle parti o organi che si intende trapiantare;

b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento chirurgico e le attività precedenti e successive al trapianto. Per il trapianto del rene è necessario comunque disporre anche di idonee attrezzature per l'emodialisi in particolare ai fini dell'assistenza dei trapiantati e per una adeguata osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di trapianto;

c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca immunologica per l'istocompatibilità fra soggetto donante e soggetto ricevente per l'esecuzione delle prove necessarie per lo studio immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto; dovrà essere inoltre specificata la dotazione delle attrezzature esistenti e la competenza immunologica specifica del personale tecnico scientifico;

d) l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diretta del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti, la documentazione sulla competenza medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti o organi da trapiantare.

L'Istituto superiore di sanità provvede ad accertare i requisiti di cui alla lettera *b*) e *c*) in relazione all'indicazione di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

Ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 10, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, gli enti ed istituti autorizzati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della sanità ogni modificazione relativa alle condizioni indicate nel presente articolo.

Art. 8.

Il Ministero della sanità, ricevute le domande di cui ai precedenti articoli 6 e 7, dispone gli accertamenti necessari a cura dell'Istituto superiore di sanità.

Tale accertamento è esteso ai laboratori eventualmente convenzionati ai sensi del precedente art. 7, secondo comma, lettera *c*).

Sulla base dell'accertamento positivo dell'Istituto superiore di sanità e sentito, ove prescritto, il parere del Consiglio superiore di sanità, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le autorizzazioni concesse ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 sono comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro previsto dall'art. 13 della legge.

Le regioni promuovono la costituzione del centro entro 120 giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni.

Titolo III
DEL CONSENSO

Art. 9.

La direzione sanitaria dell'ente o istituto ove è stato ricoverato un probabile donatore comunica tempestivamente al sanitario responsabile delle operazioni di prelievo le generalità ed il recapito dei soggetti previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Il sanitario predetto o personalmente o a mezzo di altro componente del gruppo preposto al prelievo è tenuto ad informare senza indugio gli interessati sulla necessità ed utilità del prelievo avvertendo che la mancata opposizione scritta nei termini fissati dalla legge consente il prelievo stesso.

Art. 10.

Per il prelievo da soggetto sottoposto a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, non è richiesto l'interpello dei familiari né è valido l'eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto.

Titolo IV
DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO

Art. 11.

Il centro regionale o interregionale di riferimento è costituito con provvedimento della regione o delle regioni interessate sulla base della convenzione tra gli enti indicati all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Il centro è gestito da un comitato composto dai rappresentanti degli enti convenzionati scelti fra i sanitari che svolgono la propria attività nel campo del trapianto d'organo, integrato da un direttore sanitario e da un funzionario amministrativo ospedalieri designati dalle regioni interessate.

Art. 12.

Il centro regionale e interregionale di riferimento ha le seguenti funzioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in attesa di trapianto, corredato dei relativi dati clinici ed immunologici necessari per definire l'esistenza delle condizioni cliniche di idoneità trapianto e di compatibilità genetica con l'eventua donatore, e con l'indicazione dell'ente disponibile p l'eventuale trapianto;

b) riceve, dagli enti autorizzati al prelievo, le s gnalazioni di organi o parti disponibili per il trapiant corredate dei dati di istocompatibilità relativi;

c) individua i soggetti più idonei sulla base d dati immunologici contenuti nel proprio archivio e co quelli in possesso degli altri centri di riferimento e stenti sul territorio nazionale, effettuando, se necessari le prove crociate di compatibilità tissutale; e quin sulla base dei dati clinici in possesso compila una lis di priorità che comunica agli enti interessati al trapia to per una ulteriore verifica della sussistenza delle co dizioni cliniche di idoneità al trapianto stesso;

d) sulla base degli accertamenti previsti al prec dente punto *c*), effettua la scelta del soggetto riceven più idoneo: a parità di condizioni di idoneità, la scel dovrà cadere sui soggetti in attesa di trapianto, re denti nel territorio regionale o interregionale;

e) comunica tempestivamente la scelta effettua congiuntamente alle sue motivazioni, all'ente autorizz to al prelievo, all'ente autorizzato al trapianto, agli alt centri di riferimento regionali o interregionali, al cent nazionale di riferimento;

f) esegue direttamente i tests immunologici eve tualmente necessari per definire la compatibilità t soggetto donante e soggetto ricevente;

g) produce e provvede allo scambio dei reager biologici necessari alla tipizzazione tissutale, nonché ceve e conserva quelli eventualmente distribuiti dal ce tro nazionale di riferimento;

h) conserva campioni biologici relativi a tutti i so getti in attesa di trapianto, compresi negli elenchi d vari centri regionali o interregionali, necessari ad eff tuare le ricerche sistematiche di anticorpi e le pro crociate di compatibilità tissutale.

Il centro per l'espletamento delle suddette funzio può avvalersi delle strutture e competenze degli en convenzionati secondo le modalità ed i programmi p riodicamente definiti dal comitato di gestione di cui precedente art. 11.

Il centro regionale ha sede preferibilmente presso u ente ospedaliero regionale e dovrà garantire lo stret collegamento scientifico e operativo con il centro n zionale di riferimento nonché con gli altri centri regi nali per realizzare lo scambio sia di esperienze e m todologie, che dei sieri ed altri reagenti potenzialmen utilizzabili come standards, reperiti in sede regional

La convenzione di cui all'art. 13 della legge 2 dicem bre 1975, n. 644, dovrà prevedere la funzionalità perm nente del centro nell'arco delle 24 ore e per tutti giorni dell'anno, con la reperibilità costante di almen due sanitari di cui uno con competenze nel campo d l'immunologia e l'altro in campo clinico.

Titolo V
DEL CENTRO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Art. 13.

Il centro nazionale di riferimento per i trapianti organi di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 197 n. 644, ha sede presso l'Istituto superiore di sanità.

Il centro svolge i seguenti compiti:

a) standardizzazione immunologica dei reagenti necessari per la tipizzazione tissutale;

b) coordinamento dello scambio fra centri regionali o interregionali dei reagenti standards (antisieri e cellule) ed eventuale diretta distribuzione degli stessi;

c) collaborazione scientifico-operativa con i centri regionali o interregionali per il reperimento dei sieri ed altri reagenti potenzialmente utilizzabili come standards e per l'esecuzione di tipizzazioni ed altre indagini immunogenetiche;

d) raccolta, analisi statistica e divulgazione dei dati relativi ai trapianti di organi effettuati nel territorio nazionale;

e) ricerca scientifica in stretto collegamento con i programmi internazionali e nazionali sia nel settore dei trapianti di organo che per l'individuazione di rapporti fra fattori di rischio di malattie e sistema maggiore di istocompatibilità;

f) promozione, in collaborazione con i centri regionali o interregionali e con istituti universitari, associazioni scientifiche ed enti pubblici di settore, di corsi di aggiornamento e di incontri scientifici a livello nazionale o internazionale.

Presso il centro nazionale di riferimento funziona una consulta tecnica permanente composta dal direttore del centro stesso, dai direttori dei centri regionali o interregionali e da tre clinici nel settore del trapianto d'organo nominati dal Ministro per la sanità, ogni due anni.

La consulta è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia necessario su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei componenti, per valutare le attività svolte sia dal centro nazionale che dai centri regionali o interregionali. Essa redige per il Ministro per la sanità una relazione annuale sullo stato della ricerca e delle attività nel settore dei trapianti.

Art. 14.

Per le finalità indicate alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 12 e dell'art. 13, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), del presente decreto, il centro nazionale ed i centri regionali di riferimento possono produrre sieri contenenti immunoglobuline umane anti-HLA, ottenute dal plasma dei seguenti donatori e datori di sangue:

a) donne naturalmente immunizzate da precedenti gravidanze e disposte ad essere sottoposte a salasso o plasmaferesi senza subire trattamenti che provochino un'iperimmunizzazione anti-HLA o dalle quali può essere ottenuto siero anti-HLA anche tramite il sangue retroplacentare raccolto in sala parto durante il secondamento;

b) donne nella condizione di cui alla lettera *a*), che siano sterili o abbiano superato il periodo della menopausa, e che siano disposte a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo trattamento iperimmunizzante anti-HLA;

c) uomini disposti a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo trattamento iperimmunizzante anti-HLA.

Nel trattamento di iperimmunizzazione possono venire somministrati sangue intero, piastrine, cellule o frazioni di esse. Qualunque somministrazione dovrà venire eseguita osservando le cautele prescritte dalle vigenti disposizioni sulla trasfusione del sangue.

La regione promuove tramite le associazioni dei donatori di sangue ed i servizi ospedalieri la donazione del sangue e l'utilizzazione di quello retroplacentare per la produzione dei sieri di cui al presente articolo.

Titolo VI

DELL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 15.

L'importazione ed esportazione di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico possono essere effettuate esclusivamente dagli enti ed istituti rispettivamente autorizzati al trapianto ed al prelievo.

Art. 16.

L'autorizzazione all'importazione è rilasciata quando a cura del vettore vengono apposti esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:

a) l'ente o l'istituto estero mittente;

b) l'ente o l'istituto nazionale destinatario;

c) la parte di cadavere oggetto dell'importazione.

Il Ministro per la sanità, o per sua delega il sanitario preposto agli uffici sanitari di frontiera, rilascia tempestivamente l'autorizzazione.

Il direttore sanitario dell'ente o istituto destinatario, entro 48 ore dal ricevimento della parte del cadavere, trasmette alla competente autorità sanitaria di frontiera una dichiarazione attestante la corrispondenza della parte ricevuta con quanto dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elementi contrastanti con le norme relative all'importazione di materiale biologico.

Copia della dichiarazione deve essere contestualmente inviata al centro nazionale di riferimento e al centro regionale o interregionale di riferimento competente per territorio.

Art. 17.

L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata con le modalità indicate all'art. 16 quando a cura del vettore vengano apposti, esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:

a) la parte di cadavere oggetto della esportazione;

b) che la morte del soggetto dal cui corpo è stata prelevata la parte, è stata accertata nei modi previsti dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

c) che il centro regionale o interregionale competente per territorio ha escluso la presenza di un soggetto maggiormente idoneo a ricevere, per trapianto, la parte oggetto di esportazione, fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Gli enti ospedalieri, gli istituti universitari e gli istituti riconosciuti a carattere scientifico che nell'ultimo quinquennio abbiano effettuato prelievi e trapianti, possono ottenere l'autorizzazione provvisoria a proseguire l'attività stessa, purché entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, unitamente alla domanda per l'autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 7, documentino l'attività svolta nel predetto periodo.

L'autorizzazione provvisoria decade all'atto della notifica del rilascio di quella definitiva ovvero del diniego della stessa, e comunque allo scadere del termine di 180 giorni.

Art. 19.

Fino alla costituzione del centro regionale o interregionale di riferimento, gli enti autorizzati ai sensi dell'art. 8 del presente decreto provvedono direttamente o d'intesa fra loro ad individuare i soggetti più idonei a ricevere il trapianto, informando sia la regione che l'Istituto superiore di sanità.

Nello stesso periodo il nulla osta all'esportazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 17 è rilasciato dalla regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1977, n. 410.

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 41, primo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 4769. — Restituzione e rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ecc.	L.	40.000.000.000
Cap. 5524. — Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture in servizio pubblico di piazza, ecc.	»	10.000.000.000
	L.	50.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1977.

Competenze degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali in materia di collocamento a riposo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che individua gli organi periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le competenze in materia di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, liquidazione del trattamento di quiescenza normale diretto e di riversibilità, computo, con o senza riscatto, riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonchè in materia di trattamento di previdenza, sono devolute ai seguenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nei confronti del personale da essi dipendente, salvo quanto previsto dal successivo art. 2:

a) soprintendenze archeologiche;

b) soprintendenze per i beni artistici e storici;

c) soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici;

d) soprintendenze miste;

e) soprintendenze archivistiche;

f) archivi di Stato.

Nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite di età, gli uffici di cui al precedente comma sono competenti ad emettere i provvedimenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dalla Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali ovvero a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

Art. 2.

Alla soprintendenza archeologica del Lazio, alla soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto, alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto sono devolute le competenze, di cui al precedente art. 1, anche nei confronti del personale dipendente, rispettivamente, dalle soprintendenze archeologiche di Roma e di Ostia, dalla soprintendenza per i beni artistici e storici di Venezia, dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia.

Agli archivi di Stato con sede nel capoluogo di regione, a livello dirigenziale, o, in mancanza, alle soprintendenze archivistiche per la regione sono devolute le competenze di cui al precedente art. 1 anche nei confronti del personale, in servizio negli archivi di Stato a livello non dirigenziale, ai quali non siano preposti i direttori aggiunti di divisione o equiparati.

Art. 3.

E' confermata la competenza in materia della Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale nei confronti del personale in servizio presso l'amministrazione centrale dei dirigenti degli uffici periferici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, del personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici, nonchè del personale in servizio presso gli istituti centrali, il centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato, l'opificio delle pietre dure, il museo delle arti e tradizioni popolari, il museo nazionale d'arte orientale, la soprintendenza speciale al museo delle antichità egizie, la soprintendenza speciale al museo preistorico ed etnografico, la soprintendenza speciale alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto nazionale per la grafica, le biblioteche pubbliche statali, nonchè del personale, appartenente ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, in servizio presso il museo nazionale di Castel S. Angelo.

La ripartizione delle competenze in materia, tra la Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale e gli uffici periferici, decorre con effetto dal 1° luglio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — PEDINI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1977
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 58

(8048)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.

Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio precedente decreto in data 28 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1975, registro n. 4 Sanità, foglio n. 6, con il quale è stato ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Visto che di detto comitato era stato designato quale segretario, il dott. Romano Di Giacomo;

Vista la nota n. 32337 fasc. A201 del 27 dicembre 1976 della regione Lazio - Assessorato sanità igiene-assistenza-sociale-inquinamento, con la quale è stata comunicata la sostituzione del dott. Romano Di Giacomo con il dott. Renato Iori;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Romano Di Giacomo con il dott. Renato Iori in seno al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Il dott. Renato Iori, funzionario direttivo della regione Lazio, è nominato segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 92

(7742)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8011)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Antergyl» della ditta Novopharm, in Milano (Decreto di revoca n. 4970/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 6 febbraio 1951, con il quale venne registrata al n. 4482 la specialità medicinale denominata « Antergyl » nelle preparazioni compresse e fiale, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Antergyl» nelle confezioni da 20 compresse, 10 fiale × 2 cc, 6 fiale × 5 cc, 6 fiale × 10 cc, registrate al n. 4482 in data 6 febbraio 1951, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7531)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Aumento delle quote d'imbarco dei marittimi a carico degli armatori per alcuni uffici di collocamento della gente di mare.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Visto l'art. 9 della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa alla istituzione di « Uffici movimento ufficiali » della marina mercantile presso le Capitanerie di porto;

Visto l'art. 125 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerato che le quote a carico degli armatori previste dal decreto ministeriale 1° marzo 1965 risultano inadeguate per fronteggiare le spese a carico della gestione degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Palermo, Messina, Venezia, Napoli e Genova;

Ritenuto, pertanto, opportuno aumentare le predette quote d'imbarco solo per gli uffici di cui sopra;

Decreta:

Le quote dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Palermo, Messina, Venezia, Napoli e Genova per l'imbarco, effettuato per mezzo degli uffici stessi, dei marittimi con le qualifiche sottoindicate o ad esse assimilate, sono stabilite nella seguente misura per ciascun marittimo:

ufficiali	L. 5.000
allievi ufficiali	» 3.500
sottufficiali	» 3.000
marinai, fuochisti, carbonai e camerieri	» 2.500
giovanotti e mozzi di coperta, camera e cucina	» 1.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione medesima.

Roma, addì 27 giugno 1977

p. *Il Ministro*: ROSA

(7671)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 14 novembre 1976 relativo alla iscrizione di ventinove varietà di specie agrarie iscritte nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri ventinove varietà di specie agrarie;

Considerato che tra le varietà iscritte con il citato decreto ministeriale, al n. 17 figura la varietà di barbabietola da zucchero « Monauta Ses » della cui conservazione in purezza è responsabile la Società europea del seme S.p.a. - Massa Lombarda;

Vista la domanda in data 12 maggio 1977, con la quale la predetta società ha chiesto di modificare la denominazione della citata varietà di barbabietola in « Ses Monauta »;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta modificando il citato decreto ministeriale 14 novembre 1976:

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero « Monauta Ses » iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri con il decreto ministeriale 14 novembre 1976, è modificata in « Ses Monauta ».

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7796)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Istituto farmaco biochimico Vermont, in Quero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 1103 in data 19 febbraio 1958 e con decreto ministeriale n. 2655 in data 21 ottobre 1959 e n. 2913 del 29 novembre 1961, la ditta Istituto farmaco biochimico Vermont fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Quero (Belluno), via Garibaldi, 34, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici nelle forme di compresse, cachets, granulati, soluzioni orali ed iniettabili, pomate, supposte, ovuli, linimenti e colliri, specialità medicinali (chimiche) purchè registrate e specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 21 aprile 1977, con la quale la ditta afferma di avere cessato la produzione;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto farmaco biochimico Vermont l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Quero (Belluno), via Garibaldi, 34, concessa con decreti A.C.I.S. n. 1103 in data 19 febbraio 1958 e con decreto ministeriale n. 2655 in data 21 ottobre 1959 e n. 2913 in data 29 novembre 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7883)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1977.

Sostituzione di un membro della commissione per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo;

Vista la nota n. 9052 del 14 maggio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Cuneo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della camera di commercio cav. Michele Giraudo, dimissionario, con il geom. Gianni Baralis;

Decreta:

Il geom. Gianni Baralis è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo, quale rappresentante della camera di commercio, in sostituzione del cav. Michele Giraudo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7962)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1977.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota n. 3500 del 25 maggio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli fa presente la necessità di sostituire il presidente della citata commissione, dott. Rosario Talio, con il dott. Enrico Della Valle, nominato direttore reggente dell'ufficio medesimo;

Decreta:

Il dott. Enrico Della Valle è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli in sostituzione del dott. Rosario Talio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7961)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8064)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Conferma di classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 4 agosto 1975, n. 31105/1512, con la quale la giunta provinciale di Udine ha chiesto la classificazione tra le statali della strada provinciale denominata « della Val Raccolana », collegante la strada statale n. 13 alla strada statale n. 54, della estesa di km 27 + 700;

Vista la nota 6 ottobre 1976, n. 2353, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha espresso parere sfavorevole;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il quale col proprio voto 13 aprile 1976, n. 455, ha ugualmente espresso parere sfavorevole;

Sentito, inoltre, il consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale col proprio voto 15 marzo 1977, n. 22, ha espresso il parere che la strada in narrativa non ha i requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 2, per essere classificata tra le statali;

Ritenuto, in conformità del citato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 22, che la strada in argomento non ha i requisiti per essere classificata tra le statali;

Decreta:

La strada provinciale denominata « della Val Raccolana », di cui alle premesse, non ha i requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 2, per essere classificata tra le statali e pertanto la sua classificazone originaria di strada provinciale rimane invariata e resta in carico all'amministrazione provinciale di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(7827)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977 e 7 aprile 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provinca di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convezione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

Il giorno 11 luglio 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 maggio 1977, n. 342, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 giugno 1977, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

In conformità dell'art. 17, paragrafo 2, la convenzione entrerà in vigore l'11 ottobre 1977.

(8069)

Entrata in vigore dell'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (B.I.D.) adottato a Washington l'8 aprile 1959.

Il giorno 26 maggio 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 aprile 1977, n. 191, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 16 maggio 1977, è stato depositato presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani in Washington, lo strumento di adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (B.I.D.) adottato a Washington l'8 aprile 1959 e relativi emendamenti.

L'accordo, come emendato, è entrato in vigore per l'Italia il 26 maggio 1977 ai sensi dell'art. XV, sezione 2, comma *b*.

(8023)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 luglio 1977:

Bucciarelli Ducci Paolo, notaio residente nel comune di Condove, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Torino.

Travaglini Carlo, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Torino.

Donà Augusto, notaio residente nel comune di Brunico, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Bressanone, stesso distretto notarile.

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Volture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento.

Giuffré Luigi, notaio residente nel comune di Monguelfo, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Padova.

Rocchi Pierino, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova.

Salonia Raffaele, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso.

Manavello Arrigo, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso.

Fantin Giannaugusto, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Verona.

(8068)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di controlli automatici II (elettronici) presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di controlli automatici II (elettronici), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8099)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Manfredonia

Con decreto interministeriale del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 22 marzo 1977, n. 7574, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno siti nel comune di Manfredonia (Foggia) per una superficie complessiva di mq 4675 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio n. 120, particelle numeri 21 e 22.

(7797)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa delle società cooperativa « M.A.C. - Magazzino acquisti collettivi », in Cascine Vica Rivoli.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1977, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « M.A.C. - Magazzino acquisti collettivi », in Cascine Vica Rivoli (Torino), composto dai signori:

Fiori Vittoria in Lattanzi, presidente;
Lanni Domenico, membro;
Fantino Giuseppe, membro.

(7964)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei lavoratori di Secondigliano

Con decreto ministeriale 24 giugno 1977, il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dei lavoratori di Secondigliano, in Secondigliano (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con prevvedimento del 16 giugno 1953, in sostituzione del rag. Michele Serrao, dimissionario.

(7996)

Sostituzione del commissario liquidatore del « Consorzio emiliano fra cooperative di produzione e lavoro Co.-Emi.La. », in Parma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 392, il dott. Giovanni Battista Fregoso è stato nominato commissario liquidatore del « Consorzio emiliano fra cooperative di produzione e lavoro Co.Emi.La. », in Parma, posto in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965, in sostituzione del dott. Umberto Parlanti, deceduto.

(7965)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 20 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,45	881,45	881,40	881,45	881,50	881,50	881,55	881,45	881,45	881,45
Dollaro canadese	831 —	831 —	832,50	831 —	831,35	831 —	831,30	831 —	831 —	831 —
Franco svizzero	368,15	368,15	367,60	368,15	367,95	368,15	367,88	368,15	368,15	368,15
Corona danese	149,01	149,01	149,10	149,01	149 —	149,02	148,95	149,01	149,01	149 —
Corona norvegese	169,50	169,50	169,55	169,50	169,50	169,50	169,52	169,50	169,50	169,50
Corona svedese	204,36	204,36	204,30	204,36	204,35	204,35	202,35	204,36	204,36	204,35
Fiorino olandese	365,40	365,40	365 —	365,40	365,12	365,40	365,05	365,40	365,40	365,40
Franco belga	25,059	25,059	25 —	25,059	25,03	25,05	25,045	25,059	25,059	25,05
Franco francese	183,14	183,14	183 —	183,14	183,10	183,12	183,15	183,14	183,14	183,15
Lira sterlina	1516,40	1516,40	1516,90	1516,40	1516,60	1516,40	1516,68	1516,40	1516,40	1516,40
Marco germanico	390,49	390,49	389,90	390,49	390,30	390,50	390,50	390,49	390,49	390,50
Scellino austriaco	55,015	55,015	54,96	55,015	54,98	55,02	55,06	55,015	55,015	55 —
Escudo portoghese	23,02	23,02	22,93	23,02	22,97	23,03	22,99	23,02	23,02	23 —
Peseta spagnola	10,242	10,242	10,24	10,242	10,24	10,24	10,2390	10,242	10,242	10,25
Yen giapponese	3,337	3,337	3,3550	3,337	3,336	3,33	3,3360	3,337	3,337	3,33

Media dei titoli del 20 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,850
Redimibile 3,50 % 1934	98,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,600
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,525
» 5 % (Beni esteri)	91,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,400
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	72,650
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,275
» poliennali 7 % 1978	96,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,675
» » 9 % 1980	88,150
» » 10 % 1981	88,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,50
Dollaro canadese	831,15
Franco svizzero	368,015
Corona danese	148,98
Corona norvegese	169,51
Corona svedese	204,355
Fiorino olandese	365,225
Franco belga	25,052
Franco francese	183,145
Lira sterlina	1516,054
Marco germanico	390,495
Scellino austriaco	55,037
Escudo portoghese	23,005
Peseta spagnola	10,24
Yen giapponese	3,336

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 7 luglio 1977 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. prof. dott. Marino Milone, nato a Teramo il 12 febbraio 1937, è nominato commissario straordinario ed i signori dott Giovanni del Bene, nato a Lecce il 10 febbraio 1921, dottor proc. Claudio Dell'Antoglietta, nato a Lecce il 1° gennaio 1950, dott. proc. Giuseppe Terragno, nato a Brindisi il 18 gennaio 1948, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

Il Governatore: BAFFI

(8065)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte 3ª, n. 4 del 24 giugno 1977, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 201.12.15 (scadenza 29 agosto 1977):

Bando di concorso a undici borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Ricerca di nuove fonti proteiche e di nuove formulazioni alimentari ».

Bando n. 201.12.19 (scadenza 23 agosto 1977):

Bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Consolidamento, sviluppo e conversione dell'acquacoltura nazionale ».

Bando n. 201.12.20 (scadenza 29 agosto 1977):

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Difesa delle risorse genetiche delle popolazioni animali ».

Bando n. 201.12.21 (scadenza 2 settembre 1977):

Bando di concorso a cinquatasette borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Oceanografia e i fondi marini ».

Bando n. 201.12.22 (scadenza 7 settembre 1977):

Bando di concorso a ventuno borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Fitofarmaci e fitoregolatori ».

Bando n. 201.12.23 (scadenza 2 settembre 1977):

Bando di concorso a quarantasei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Conservazione del suolo ».

Bando n. 201.12.24 (scadenza 29 agosto 1977):

Bando di concorso a trenta borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Energetica ».

Bando n. 203.12.5 (scadenza 29 agosto 1977):

Bando di concorso ad una borsa di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Oceanografia e i fondi marini ».

Bando n. 209.12.4 (scadenza 23 agosto 1977):

Bando di concorso a sei borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'abito del progetto finalizzato « Fitofarmaci e fitoregolatori ».

Bando n. 209.12.5 (scadenza 23 agosto 1977):

Bando di concorso a tre borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato « Conservazione del suolo ».

(7997)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a dieci posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato, con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria ».

Nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 10 giustizia, foglio n. 27, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate che hanno superato l'esperimento pratico del concorso a 10 posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato, con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », bandito con decreto ministeriale 9 aprile 1976.

(7124)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a venti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami, a venti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 2 giugno 1977, avranno luogo il giorno 2 settembre 1977, con inizio alle ore 8,00, nelle sedi appresso indicate:

Roma: palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, via S. Agnese n. 2;

Cagliari: liceo ginnasio statale « Giovanni Maria Dettori », via Palomba.

(7998)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5 Sanità, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Verrotti Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Di Piero Giorgio, primario dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Sora (Frosinone), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, che si terrà a Roma il giorno 20 gennaio 1977, in sostituzione del prof. Verrotti Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 312

(7896)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5 Sanità, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Arcuri Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cavalieri Sergio, primario dell'ospedale maggiore ed infantile «Alessandri» di Verona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, che si terrà a Roma il giorno 1° febbraio 1977, in sostituzione del prof. Arcuri Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 313

(7897)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Asola (Mantova).

(8002)

OSPEDALE CIVILE «S. GIUSEPPE» DI URBANIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Padova).

(8004)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia presso l'ospedale di Rovato;

quattro posti di assistente della divisione di cardiologia con U.C.C.;

quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(8000)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di pediatria addetto alla divisione prematuri seconda

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria addetto alla divisione prematuri seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(8001)

OSPEDALE DI MACERATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del reparto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del reparto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata.

(8003)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772010)